

ELISA SACCA'

Firmato digitalmente
da ELISA SACCA'
Data: 2019.07.17
13:45:35 +02'00'

AVVOCATURA DELLO STATO
Ufficio Distrettuale di Catania
C.F. 80014130878 - Fax 095/7221336
PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it
Ct 2160/19 SA

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Ragusa e Milano – (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, è ex lege domiciliato

-appellante

Contro CANZONIERI CHIARA MARIA LORETTA, nata in Santa Croce Camerina il 10/12/1973, c.f. CNZCRM73T50I178H, e residente in Santa Croce Camerina (RG) Corso Mediterraneo, n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Ottaviano (c.f. TTVGDU75D10H163X, fax 0932683350 pec: guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it, presso il cui studio legale, sito in via Giosuè Carducci n. 133 - Ragusa, elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

appellato

AVVERSO

la sentenza n. 439/2019 del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, emessa a definizione del procedimento n. 952/18 R.G., pubblicata in data 08.05.2019 e notificata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 29.05.2019, con la quale il giudice, pur negando il diritto preteso alla valutazione nella domanda di mobilità 2016/2017 del servizio pre-ruolo in scuola paritaria, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, dichiara il diritto di Canzonieri Chiara Maria Loretta, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, di ottenere l'assegnazione di una sede di titolarità sulla base del criterio del punteggio, prioritariamente nella provincia di Ragusa – ambito territoriale 0023, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità – omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con conseguente



condanna dell'Amministrazione convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto.

Specificazione della parte della sentenza che si intende appellare.

La sentenza di primo grado viene appellata nelle parti in cui:

- afferma che: *“E', invece, meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso, con il quale la docente ha censurato la scelta della contrattazione collettiva di accordare preferenza, nella procedura di mobilità, agli idonei della graduatoria di merito del concorso 2012, partecipanti alla fase B3 della mobilità ancorché assunti nella medesima fase C del piano straordinario di immissioni in ruolo. Giova richiamare, al riguardo, le motivazioni sottese ad alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, formatasi in materia, che hanno evidenziato l'assenza di riferimento alcuno, nella legge n. 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI per la mobilità del personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 e dalla O. M. n. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando, altresì, i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e di quella regolamentare in sede di disciplina delle procedure di cui trattasi. Il CCNI menzionato e l' O. M. n. 241/2016 introducono, invero, una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, che non può ritenersi fondata sulla legge 107/2015. Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente, infatti, agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (art. 6 CCNI mobilità), mentre gli appartenenti alla GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali”* (cfr. pagina 7 della decisione impugnata).

Detta sentenza è, nelle parti appena evidenziate, ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti

MOTIVI

1. SULLA SCELTA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI ACCORDARE PREFERENZA, NELLA PROCEDURA DI MOBILITA', AGLI IDONEI DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO DEL 2012, PARTECIPANTI ALLA FASE B3 DELLA MOBILITA', ANCORCHE' ASSUNTI NELLA MEDESIMA FASE C DEL PIANO STRAORDINARIO DI IMMISSIONI IN RUOLO.

La sentenza appare erronea sul punto.

Le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, sono state concordate tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali,



firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola e la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 776 del 5 ottobre 2015 per dare attuazione al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, **avviato con le disposizioni speciali, derogatorie di quelle ordinarie, contenute all'art. 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, a 107, rubricata “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”**.

Il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, avviato per l'anno scolastico 2016/2017, è, altresì, collegato all'attuazione del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado che il MIUR è stato autorizzato ad attuare per l'anno scolastico 2015/2016, di cui all'art. 1, commi da 95 a 105.

Infatti, le disposizioni della legge 107/2015 che hanno disciplinato il previsto piano straordinario di assunzioni e di mobilità del personale docente all'art. 1, comma 95 prevedono **“l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico, ai sensi dell'art. 399 del T. U. d. lgs 297/94, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012...”**.

A sua volta, l'art. 1, comma 96 legge 107/2015 ha previsto che l'assunzione sia disposta per due categorie distinte di docenti:

“96. Sono assunti a tempo indeterminato nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera C), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017”.

Ebbene, già dalla lettura della disposizione citata si evince come sussista, per volontà del legislatore, una differenza tra le due diverse categorie di soggetti aspiranti all'assunzione.

Infatti, con riferimento agli assunti nel piano straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 96 lettera a) della legge 107/15 (ovvero per i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle graduatorie per concorso pubblico per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale



del MIUR n. 82 del 24/9/2012), la normativa contrattuale, fa salva la scelta sui posti disponibili ma **non riconosce analoga possibilità agli iscritti provenienti dalle GAE**, assicurando solo ai primi la sede provinciale di prima assegnazione.

All'interno dei docenti di cui alla lettera b) sono stati ricompresi, poi, anche i vincitori di tutti gli altri concorsi antecedenti a quello del 2012 che non avevano ancora trovato utile collocazione e si trovavano iscritti nella GAE.

Dal tenore letterale della norma, si desume, quindi, che il legislatore non tratta allo stesso modo le due categorie e il segno evidente del trattamento differenziato si ricava dal comma 97, ove si enuncia espressamente che: *"I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati"*.

A sua volta, l'ordine delle operazioni di nomina, le scelte degli interessati e l'assegnazione della sede di servizio per l'anno scolastico 2015/2016 sono state regolamentate dal comma 98 al comma 100.

Il comma 98 prevede che le assunzioni vengano effettuate secondo un preciso "ordine di sequenza" per fasi dove per ciascuna fase il legislatore detta i tempi dell'assunzione, indica la procedura da seguire (in quella fase) per l'assegnazione del posto e i posti che possono essere assegnati, sempre, in quella fase.

Nella fase a) sono assunti, **secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 399 del testo unico**, i soggetti di cui al comma 96 lettere a) e b), entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto; si tratta, per la precisione, dei posti rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate dagli uffici scolastici regionali per l'anno scolastico 2015/2016 secondo la procedura ordinaria dell'articolo 399 del testo unico.

Nella fase b) sono assunti, **in deroga alla procedura ordinaria dell'art. 399**, secondo la *"procedura nazionale di cui al comma 100"*, i soggetti di cui al comma 96 lettere a) e b) che non risultino destinatari di una proposta di assunzione nella fase precedente, con decorrenza giuridica 1 settembre 2015, sui posti vacanti e disponibili in organico di diritto **che residuano dopo le assunzioni della fase precedente**.

Nella fase c) sono assunti, **in deroga alla procedura ordinaria dell'art. 399**, secondo la *"procedura nazionale di cui al comma 100"*, i soggetti di cui al comma 96 lettere a) e b) che non risultino destinatari di una proposta di assunzione nelle fasi precedenti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, "nel limite dei posti di cui alla Tabella 1" della stessa legge, (ossia i posti relativi al c.d. organico "aggiuntivo" o "potenziato" contestualmente approvato dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 e ripartito per ciascuna regione mediante la Tabella 1).

Il citato articolo 399 del d. lgs 297/1994 prevede poi, in via ordinaria, una ripartizione dei posti attualmente disponibili per le immissioni in ruolo del personale docente attingendo per il 50% alle graduatorie di merito dei concorsi e per l'altro 50% alle graduatorie permanenti istituite dalla legge n. 124/1999 e trasformate in graduatorie a esaurimento (GAE) dalla legge 27 dicembre



2006 n. 296, con attribuzione della relativa provincia di assunzione tra quelle comprese nella regione di partecipazione al concorso oppure in coincidenza con la provincia di iscrizione nelle GAE.

Quanto alle modalità di assegnazione della sede, il comma 99 stabilisce che, per coloro che sono assunti secondo la procedura derogatoria o **c.d. “procedura nazionale”** di cui al comma 100, **“l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase”**, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie.

Per capire come si procede alla assegnazione dei posti e della sede, non si può prescindere, a sua volta, dalla lettura integrale e combinata dei commi 100 e 101 che descrivono la c. d. **“procedura nazionale”** di assegnazione dei posti e delle sedi, **derogatoria di quella ordinaria**:

«100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

E' chiaro, quindi, che il comma 100 ha previsto che all'assunzione si dovesse provvedere dando priorità ai soggetti di cui al comma 96 lettera a) e cioè ai docenti assunti da Graduatoria di Merito del 2012 (Tribunale di Matera 25.09.2017, All. 7).

101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata».

Il legislatore richiede, sostanzialmente, che si proceda all'assunzione in base al criterio assorbente della preferenza espressa dagli aspiranti ed è in base a queste ultime che determina la provincia di assunzione, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96 lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (comma 96 lettera b).

Solo nel caso in cui due beneficiari avessero formulato nella domanda di partecipazione alla mobilità lo stesso ordine di preferenze tra province e ambiti territoriali sarebbe ingiustificato ed erroneo che l'unico posto disponibile fosse attribuito a quello dei due che ha un punteggio inferiore, salvo ulteriori criteri legittimi di differenziazione delle due posizioni.

Di tali criteri di legge, ha fatto puntuale applicazione la contrattazione collettiva, che, compiutamente all'art. 6 regola le “fasi dei trasferimenti e dei passaggi” e prevede che “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” individuando, a sua volta, “quattro distinte fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale”:



fase A, che riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e gli assunti da fase Zero ed A del piano assunzionale straordinario, nell'ambito della provincia di titolarità o in cui è stata assegnata la sede provvisoria;

fase B, alla quale possono partecipare anche “gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso del 2012” i quali “indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso”;

fase C, che riguarda gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale “provenienti da GAE” (tra i quali l'odierna appellata), i quali “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti” parteciperanno alla mobilità su base nazionale, “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” e, in assenza di istanza o di ordine di preferenza, anche “d'ufficio”;

fase D, alla quale partecipano, “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 “provenienti da concorso”; “la mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza”.

A sua volta, l'allegato 1 del CCNI recante l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo rubricato “Effettuazione della fase C, ambiti nazionali” dispone che:

“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.



A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Le richieste sono, quindi, sì esaminate secondo un ordine dato dal più alto punteggio ma rientrando nell'ambito di ciascuna delle singole e distinte graduatorie suindicate.

Premesso tale quadro normativo, appare evidente che, alla luce della disciplina appena riportata, le operazioni per la mobilità, sia territoriale che professionale, sono improntate al rispetto di un **rigoroso ordine di priorità imposto tra le diverse fasi indicate nell'allegato 1, che presuppone una successione cronologica tra le stesse**, all'esito delle quali si stabilisce un ordine di graduatoria dei docenti aspiranti al trasferimento, in base al punteggio vantato da ciascuno ed agli eventuali titoli di preferenza (L.104/1992, ricongiungimenti familiari, *etc*), con conseguente formazione, in base alla comparazione dei singoli punteggi in valutazione, di distinte graduatorie per ciascun ambito territoriale di preferenza.

La priorità concessa dal legislatore, dunque, non è priva di conseguenze poiché in caso di indisponibilità sui posti per tutte le province non si procede all'assunzione. Per cui a fronte di due aspiranti, uno iscritto nelle graduatorie del concorso del 2012 e uno iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, nel caso fosse domandato da entrambi l'unico e ultimo posto disponibile, questo sarebbe assegnato al soggetto iscritto nelle graduatorie di merito del concorso del 2012.

Tutto ciò trova conferma in recentissimi orientamenti giurisprudenziali della **Corte di Appello dell'Aquila, sez. lavoro, 12.07.2018 n. 508 (All. 9) e della Corte di Appello di Milano, sez. lavoro, 25.10.2018 n. 1628 (All. 8).**

Tale disciplina si riflette, anche, su quella di cui al comma 108 regolante il piano straordinario di mobilità del personale docente che seleziona la platea dei beneficiari delle norme speciali regolanti la mobilità territoriale e professionale, richiamando le categorie di soggetti già individuati dalla medesima legge 107/2015 ai fini dell'attuazione del piano straordinario di assunzioni.

Con riferimento alla fase B3, afferente ai docenti immessi in ruolo da Graduatorie di concorso 2012 col piano straordinario assunzionale a.s. 2015/2016, si osserva, anzitutto che, in punto di diritto, **la L.107/2015, all'art.1, comma 108**, ha disposto che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli*



assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”

Dal tenore letterale del comma 108 si evince chiaramente che il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale riguarda, in primo luogo e indistintamente, tutti i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, ai quali la legge, con espressa deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia stabilito dall'art. 399 comma 3 del d. lgs. 297/1994, concede la legittimazione "straordinaria" a presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016.

Successivamente, la legittimazione straordinaria a partecipare alla mobilità straordinaria è estesa, altresì, ai *"docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016"* per i quali la deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia stabilito dall'art. 399 comma 3, è implicita.

E', dunque, lo stesso **comma 108 dell'art.1 L.107/2015** ad affermare con estrema chiarezza che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 potevano partecipare alla mobilità straordinaria nell'a.s. 2016/2017 su tutti posti vacanti e disponibili a livello nazionale inclusi quelli assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da GAE (ai sensi del comma 96, lettera b), ma non indica che avrebbero partecipato anche per i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da graduatorie di concorso ai sensi dell'art.96, lettera a).

Peraltro, la locuzione *"posti vacanti e disponibili"*, utilizzata in tutte le operazioni di mobilità annuale, si riferisce ai posti resisi disponibili a seguito dei pensionamenti o decessi di docenti ecc, e non di certo ai posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti nel piano straordinario, tant'è che per includere i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da Gae nel piano straordinario 15/16 il legislatore ne fa esplicita menzione: *"...per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b, assunti ai sensi del comma 98, lettera b e c"*.

Del resto, anche la **Corte di Appello di Milano** definendo *"la natura speciale della legge 107/2015"* successivamente osserva come *"in materia occorra aver ben presenti i principi*



inerenti il rapporto tra CCNI e la legge” (**Corte di Appello di Milano, sez. lavoro, 25.10.2018 n. 1628, all. 8**).

Infatti, “la legge ha previsto un piano straordinario di assunzioni, dettando, come emerge dalla normativa testualmente sopra richiamata e come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, una disciplina speciale, con espresse deroghe proprio alle disposizioni di cui l'appellante invoca l'applicazione (cfr. art. 1 comma 108 sopra richiamato). Appaiono poi infondate le censure dell'appellante inerenti l'accantonamento di posti in ambito provinciale nella fase B in favore dei soggetti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012”.

Osserva poi la Corte “come da una oculata disamina dell'art. 1, comma 108 della legge 107/2015 (si vedano le parti evidenziate in grassetto nella esposizione del quadro normativo di riferimento) sia già la legge a fare riferimento, nell'articolata disciplina prevista per la mobilità, solo ai posti già assegnati in via provvisoria ai docenti di cui all'art. 1, comma 96 lettera b , cioè quelli provenienti da GAE; la disposizione non menziona invece i docenti di cui all'art. 1, comma 96, lettera a.

Ne consegue che la disciplina prevista dal CCNI appare, nella diversa considerazione dei docenti provenienti dal concorso del 2012 con l'accantonamento di posti negli ambiti provinciali, in piena sintonia con la legge.

La diversa considerazione di tali docenti, sul piano dapprima della legge e poi su quello della CCNI, ha poi una giustificazione ragionevole.

Va infatti considerato che con il DDG n. 82 del 24 Settembre 2012 sono stati indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami per la copertura di 11542 cattedrerisultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015; la domanda di partecipazione a concorso, a pena di esclusione , doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3); la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferivano ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Il D.M. n. 356/2014 ha poi previsto lo scorrimento degli idonei qualora i vincitori fossero stati in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati.

Tenendo conto che il concorso del 2012 è stato indetto su base regionale risulta in conclusione giustificata la scelta del legislatore dapprima e delle parti collettive in sede di contrattazione integrativa poi di favorire i docenti, vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso”.

Sicché la sentenza del Tribunale di Ragusa appare erronea laddove ravvisa una illegittimità nell'accantonamento dei posti a favore degli assunti da graduatorie di concorsi pubblici.

Altre, numerose sentenze delle Corti d'Appello sono favorevoli All'amministrazione.

I) la **Corte d'Appello di Brescia, nella sentenza n. 530/2017 (All.2)** ha affermato che “E infatti, quanto alla procedura di mobilità, il comma 108 prevede anzitutto chiaramente in accantonamento dei posti riservati per la mobilità dedicata ai docenti provenienti



dalla graduatoria di merito del concorso 2012 (art.96, lettera a)), stabilendo che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipano, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, "per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettera b) e c)" escludendo quindi i posti assegnati in via provvisoria al personale proveniente dalle graduatorie di merito 2012", e che "peraltro, la procedimentalizzazione in fasi risulta espressamente contemplata nello stesso comma 108, laddove prevede che solo successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b)..."(non anche quelli di cui alla lettera a), vale a dire i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012), "...assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale", sicché "diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla ricorrente, la situazione dei docenti immessi in ruolo dalle GAE nell'a.s. 2015/2016 in forza del piano straordinario di assunzioni non è assimilabile a quella dei docenti assunti in base al medesimo piano ma provenienti da concorso e, segnatamente, dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012, trattandosi di due diverse modalità di reclutamento".

II)la **Corte d'Appello di Milano, con le sentenze n. 526/2018 del 03.04.2018 (All.3) e n.524/2018 del 03.04.2018 (All.4)**, dopo aver dettagliatamente delineato le fasi nelle quali si è articolata la mobilità straordinaria a.s. 2016/2017, ritiene che non vi sia stato alcun illegittimo accantonamento di posti in ambito provinciale in favore dei soggetti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, stante che (come rilevato in altra sentenza n.526/2018), "...da una oculata disamina dell'art.1, comma 108 della legge 107/2015...sia già la legge a fare riferimento, nell'articolata disciplina prevista per la mobilità, solo ai posti già assegnati in provvisoria ai docenti di cui all'art.1, comma 96, lettera b), cioè quelli provenienti da Gae; la disposizione non menziona invece i docenti di cui all'art.1, comma 96, lettera a)

Ne consegue che la disciplina prevista dal CCNI appare, nella diversa considerazione dei docenti provenienti dal concorso 2012 con l'accantonamento di posti negli ambiti provinciali, in piena sintonia con la legge.

La diversa considerazione di tali docenti, sul piano dapprima della legge e poi su quello del CCNI, ha poi una giustificazione ragionevole.

Va infatti considerato che con il DDG N.82 del 24 settembre 2012 sono stati indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami per la copertura di 11542 cattedre...risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015"; la domanda di partecipazione a concorso, pena di esclusione, doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3); la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferivano ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione il titolo di abilitazione



all'insegnamento.....Tenendo conto che il concorso 2012 è stato indetto su base regionale risulta in conclusione giustificata la scelta del legislatore dapprima e delle parti collettive in sede di contrattazione integrativa poi di favorire i docenti, vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso”

III) la Corte d'Appello di Genova, con la sentenza 197/2018 del 12.6.2018

(All. 5) dopo aver disaminato l'art.1, comma 96, della L.107/2015, giunge ad affermare che *“la legge ha dunque inteso tenere nettamente separati i due gruppi di docenti: quelli provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (art.1 co.96 lettera a) e quelli provenienti da GAE (art.1 co.96 lettera b), in quanto assoggettati ad una distinta disciplina di reclutamento”* così come dopo aver disaminato il comma 98, afferma che *“non è dunque vero quanto sostenuto dall'appellante (n.d.r. docente) secondo cui la legge avrebbe trattato le due categorie di docente in modo paritario ed equiordinato avendo – al contrario - espressamente privilegiato i docenti vincitori del concorso 2012 rispetto a quelli iscritti in GAE”*.

L'orientamento dei giudici del secondo grado del giudizio consolida quanto già stabilito da tantissimi giudici di primo grado.

In conclusione, i docenti partecipanti alla FASE B3, cioè i docenti immessi in ruolo nel 2015/2016 in una determinata provincia da Graduatorie di merito, avevano la possibilità di chiedere l'assegnazione sì di una nuova sede, ma solo all'interno della stessa Provincia di nomina, e su tali posti e tali cattedre, come si è visto, in ogni caso la Ricorrente non poteva vantare alcun diritto.

Tale disposizione, ha avuto l'evidente scopo e funzione di non veder danneggiati dalla nuova normativa i docenti già immessi in ruolo e con maggiore anzianità di servizio (assunti entro il 2014/2015) che, in attesa dello scadere del vincolo triennale di permanenza nella sede di nomina, desideravano ottenere una sede in un diverso ambito territoriale, e, che in conseguenza dell'immissione in ruolo di migliaia di nuovi docenti, avrebbero visto drasticamente diminuire il numero dei posti disponibili.

In più vi è da osservare che il citato comma 108 inserendo la locuzione *“successivamente”* ha specificatamente indicato anche l'ordine da seguire nella procedura dei trasferimenti per i docenti assunti da GAE.

Per sillogismo, quindi, non solo i docenti assunti *ante* 2014/2015 devono essere trattati *“prioritariamente”* rispetto ai docenti assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c), ma deve avvenire anche rispetto ai docenti provenienti da Graduatoria di Merito/2012 poiché gli stessi non sono stati espressamente richiamati dal comma 108 tra i docenti con l'obbligo di presentare domanda di mobilità.

Alla luce di quanto esposto, possiamo concludere che sia la legge 107/2015 e sia il CCNI, hanno previsto un trattamento differenziato sia a favore dei docenti già assunti prima del 2014/2015, sia a favore dei docenti assunti da Graduatorie di Merito/2012.

I docenti assunti da Graduatoria di Merito/2012 che hanno ricevuto la nomina in una determinata provincia nel 2015, successivamente, nel 2016, hanno potuto chiedere la definizione



della cattedra solo all'interno della provincia stessa di nomina. Le cattedre assegnate nel 2015 ai docenti assunti dal Graduatoria di Merito/2012 sono state “accantonate” per consentire loro di avere l'assegnazione definitiva nel 2016/2017 nell'ambito della stessa provincia di assunzione.

Se avessero voluto chiedere l'assegnazione di cattedra al di fuori della provincia di nomina, sarebbero rientrati nella fase D della Mobilità.

Deve dunque ritenersi conforme alla contrattazione collettiva l'operato dell'amministrazione che ha assegnato le sedi tenendo conto, in via prioritaria, dell'ordine delle preferenze e utilizzando il criterio del punteggio come parametro ulteriore per graduare le domande pervenute su un determinato posto nell'ambito di preferenza espresso dei candidati.

....Del resto, lo stesso criterio viene recepito dal CCNI nello stabilire la possibilità del docente di indicare tanti ambiti territoriali sino ad un massimo di 100 preferenze.

Nè deve ritenersi che sussista alcuna violazione del principio meritocratico all'interno delle singole graduatorie di preferenze, che vengono stilate in base al punteggio assegnato, salvi altri titoli preferenziali” .

Pertanto, alla luce di quanto sopra, è erronea la sentenza di primo laddove ravvisa l'illegittimo accantonamento dei posti nella mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da graduatorie di concorso pubblico.

In considerazione della legittimità della procedura di mobilità interprovinciale si chiede di riformare la sentenza nel senso sperato dall'Amministrazione.

Sulla condanna alle spese

Si chiede, quindi, la riforma della sentenza nei termini sopra specificati, nonché in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltreché del presente grado di impugnazione.

Per tutto quanto chiarito ed esposto, si formulano, allo stato e con ogni riserva, le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ON. LE CORTE D'APPELLO DI CATANIA

– SEZIONE LAVORO –

previa nomina del consigliere relatore e fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente, nel merito, ogni domanda avanzata da controparte, riformando la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità e disapplicato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per aver accordato preferenza, nella procedura di mobilità, agli idonei della



Graduatoria di Merito del concorso del 2012 rispetto ai docenti immessi in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Si producono documenti come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il contributo unificato va prenotato a debito ex artt. 11 e 158 dPR 115/2002.

Catania, lì 20/06/2019

Il Procuratore dello Stato

Elisa Saccà

INDICE allegati

- copia della sentenza appellata;

- ricorso di primo grado;

DOCUMENTI

- 1.Estratto CCNI sulla Mobilità 2016 – estratto articoli 1-6 e allegato
- 2.Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 530/2017
- 3.Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 526/2018 del 03.04.2018
- 4.Corte d'Appello di Milano, sentenza n.524/2018 del 03.04.2018
- 5.Corte d'Appello di Genova, con la sentenza 47/2019 del 18.2.2019
- 6.Tribunale di Modena, sez. lavoro, 05.04.2019
- 7.Tribunale di Matera, sez. lavoro, 25.09.2017
- 8.Corte di Appello di Milano, sez. lavoro. 25.10.2018 n. 1628
- 9.Corte di Appello dell'Aquila, sez. lavoro, 12.07.2018 n. 508

9. Corte di Appello L'Aquila, sez. lavoro 12.07.2018 n. 508

